



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Giudice

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32186** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 70773** reso dal Tesoriere comunale di “ultima gestione” CASSA CENTRALE BANCA Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (oggi Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.a.) presso il Comune di PIANIGA Città Metropolitana di VENEZIA per il periodo 01/01/2020 - 30/06/2020, depositato il 21/05/2021;

Vista la relazione **n. 439/2024** del 17.9.2024 del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria depositata in giudizio dall’agente contabile in data 18 dicembre 2024;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2025, celebrata con l’assistenza

	della dott.ssa Roberta Campolonghi, il giudice relatore, Cons. Roberto	
	Angioni, l'Avv. Monica Carlin e il Pubblico Ministero, nella persona del	
	Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da separato	
	verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n.439/2024 del 17.09.2024 , il magistrato istruttore del	
	conto giudiziale n. 70773 - reso dal Tesoriere comunale di “ultima gestione”	
	CASSA CENTRALE BANCA Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.	
	(oggi Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.a.) presso il	
	Comune di PIANIGA, Città Metropolitana di VENEZIA, per il periodo	
	01.01.2020-30.06.2020, depositato il 21.05.2021 - dopo aver riepilogato	
	l'attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione	
	giurisdizionale quanto segue:	
	- sotto il profilo formale, il conto giudiziale n. 70773, reso e non sottoscritto	
	dall'Istituto Tesoriere, compilato sul prescritto schema di cui all'allegato n.	
	17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3 (vincoli di cassa) del D.Lgs. n. 118/2011,	
	parificato con le scritture contabili dell'Ente dal Responsabile del Servizio	
	Economico Finanziario del Comune di Pianiga (VE), esponeva per il periodo	
	di gestione di riferimento i dati contabili riepilogati nella relazione	
	introduttiva;	
	- sotto il profilo sostanziale, la gestione complessiva delle operazioni	
	finanziarie - riscossioni e pagamenti – effettuate dall'Istituto Tesoriere nel	
	corso del periodo di gestione si appalesava regolare;	
	- non risultava depositata unitamente al conto la relazione dell'organo di	
	controllo interno ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c.;	
	2	

	- nel periodo in esame si registrava un passaggio di gestione tra il Tesoriere	
	uscente CASSA CENTRALE BANCA - Credito Cooperativo del Nord Est	
	S.p.A., che ha reso il conto in oggetto, e il Tesoriere subentrante Banca	
	UniCredit S.p.A.;	
	- agli atti era presente il “verbale di passaggio di gestione” previsto dall’art.	
	233, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;	
	2. Atteso che la fattispecie in esame doveva considerarsi ultima gestione del	
	contabile comprendente partite attinenti alle precedenti gestioni dello stesso	
	agente (giacenza del fondo di cassa) per la quale, ai sensi dell’art. 147,	
	comma 3, lettera b), del D.Lgs. 174/2016, è necessariamente prevista	
	l’iscrizione a ruolo per il giudizio della Sezione competente, il magistrato	
	istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio il conto ai sensi della citata	
	normativa.	
	3. Con atto di costituzione formale depositato in data 18 dicembre 2024 la	
	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A., a mezzo	
	dell’Avv. Monica Carlin, riservava di effettuare nel corso del giudizio ogni	
	difesa, deduzione, domanda, eccezione e produzione.	
	4. All’udienza odierna il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione	
	di regolarità del conto e per il discarico dell’agente, conclusioni cui si	
	associava l’Avv. Monica Carlin nell’interesse dell’agente contabile.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. In via assolutamente preliminare osserva il Collegio che sussistono i	
	presupposti di cui all’art.147, coma 3, lett. b) C.G.C. ai sensi del quale “E’	
	<i>sempre fissata l’udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato</i>	
	<i>dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per</i>	
	3	

	<i>l'esame della gestione, per (...) i conti relativi all'ultima gestione degli</i>	
	<i>agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni</i>	
	<i>degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni</i>	
	<i>sui conti precedenti;”.</i>	
	Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a	
	determinare la presa d’atto formale della chiusura della gestione dell’agente	
	contabile, tanto nell’interesse dell’amministrazione (al fine di acclarare la	
	regolarità della gestione che viene a chiudersi) quanto nell’interesse dello	
	stesso agente contabile (al fine di liberarsi definitivamente e dopo la sua	
	chiusura, da eventuali responsabilità connesse alla sua gestione).	
	6. Ciò premesso, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre il	
	discarico dell’agente contabile, ai sensi del 149, c. 2, 3 C.G.C., non	
	ravvisando irregolarità del conto in oggetto rilevanti sotto il profilo della	
	corretta gestione contabile e sussistendo un idoneo verbale di passaggio di	
	consegne in favore del consegnatario subentrante, redatto nel rispetto delle	
	previsioni dell’art. 26 d.P.R. n. 254/2002.	
	A tal fine non configura irregolarità rilevante la mancata sottoscrizione del	
	conto ogni qual volta, anche da atti o comportamenti successivi, come nel	
	caso di specie a seguito della documentazione acquisita in atti e allegata	
	dallo stesso agente costituito in giudizio, non sia in alcun modo incerta la	
	referibilità dello stesso all’agente contabile (Corte dei conti, Sez. Campania	
	n.453/2024).	
	7. Risulta, viceversa, riferibile all’Amministrazione e non all’agente	
	contabile, come dal medesimo eccepito nelle sue deduzioni difensive,	
	l’irregolarità configurata dalla mancata trasmissione della relazione	
	4	

	dell'organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art.139,	
	comma 2 c.g.c., secondo l'orientamento già in precedenza espresso da questa	
	stessa Sezione (<i>ex multis</i> , sentenza n.198/2024).	
	Con riferimento al contenuto della relazione, la stessa - come da ordinanza n.	
	15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - <i>“dovrebbe, preferibilmente, dare</i>	
	<i>conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la</i>	
	<i>regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione</i>	
	<i>giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute</i>	
	<i>nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in</i>	
	<i>tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione</i>	
	<i>dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che</i>	
	<i>siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”</i> .	
	8. Per quanto sopra, non sussistendo irregolarità addebitabili all'agente	
	contabile e risultando lo stesso regolare, il Collegio approva il conto, con	
	discarico dell'agente e con l'accertamento delle rimanenze finali onde	
	averne ragione nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili	
	dell'ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di	
	legge.	
	9. Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della natura del	
	procedimento e del discarico dell'agente, non è luogo a provvedere sulle	
	stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32186 del registro di Segreteria	
	5	

